
CASSAZIONE CIVILE, I Sezione - 8 febbraio 2012, n. 1781
LUCCIOLI Presidente - GIANCOLA Relatore - RUSSO P.M. -
RUFFINATTI S.R.L.

GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 218/1995 - CONDIZIONI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTRARIETÀ ALL'ORDINAMENTO PUBBLICO INTERNO - DANNI PUNITIVI

Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione al pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.

Rimane estranea al sistema interno l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta.

L'apprezzamento del giudice nazionale sull'eccessività dell'importo liquidato per danni dal giudice straniero e l'attribuzione alla condanna, anche per effetto di tale valutazione di natura e finalità punitiva e sanzionatoria alla stregua dell'istituto dei cosiddetti « punitive damages », si risolvono in un giudizio di fatto, riservato al giudice della deliberazione e insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Con atto notificato in data 30 marzo 2006 sia alla Ruffinatti S.p.A. che alla Ruffinatti S.r.l., O.L. adiva la Corte di Appello di Torino e premesso anche che la Corte Suprema di Cambridgett (USA), con due identiche sentenze, rese il 7 aprile 2004, nel procedimento (omissis), aveva condannato le società convenute a pagargli ciascuna la somma di dollari americani 5.000.000,00, oltre interessi dal 7 settembre 1997 al 7 aprile 2004, pari a dollari americani 3.951.815,40, relativamente ai danni da lui subiti per infortunio sul lavoro, chiedeva che le suddette pronunce fossero riconosciute e dichiarate efficaci in Italia. Con sentenza del 18-29 settembre 2009, la Corte di Appello di Torino dichiarava il riconoscimento e l'efficacia in Italia della sola sentenza emessa nei confronti della Ruffinatti S.r.l., posta in liquidazione. La Corte territoriale osservava e

riteneva: - che la domanda dell'O., ritualmente notificata e qualificabile L. 31 maggio 1995, n. 218, ex artt. 67 e 64, doveva essere accolta, stante la sussistenza di tutti i requisiti del riconoscimento in Italia; - che le due società (produttrici del macchinario di cui si assumeva la difettosità) erano state (successivamente) convenute dall'O. R., in qualità di responsabili dirette (a titolo di responsabilità da prodotto causativa di un infortunio sul lavoro, non scevro di profili di astratta rilevanza anche penale), in forza di atti denominati di "terza (spa) e quarta (srl) istanza emendata" contenenti domande di condanna nei loro confronti per fatti già oggetto di un giudizio pendente fin dal settembre 1997, nel quale si erano regolarmente costituite in qualità di terze chiamate dalle società americane convenute, mentre erano state dichiarate contumaci rispetto alle istanze di chiamata diretta; - che le due sentenze in esame, emesse il 7 aprile 2004 ed allegate in copia autentica con "apostille" ai sensi della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e traduzione asseverata, erano state dichiarate esecutive il 26 ottobre 2004 e non risultavano impugnate nel termine massimo consentito dallo Stato estero; - che la Ruffinatti S.r.l. aveva obiettato che, indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti, le sentenze in oggetto non avrebbero potuto essere riconosciute per difetto del presupposto di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g), in quanto contrarie all'ordine pubblico, nei suoi aspetti tanto processuali quanto sostanziali; - che, in particolare, avrebbero ostato al riconoscimento tanto la carenza assoluta di motivazione delle medesime (tanto più eclatante a fronte dell'entità economica della condanna), quanto l'imputabilità della massima parte dell'importo in condanna ad una voce sostanzialmente riconducibile al cd. "danno punitivo" o *punitive damages*); vale a dire, ad una categoria giuridica estranea all'ordinamento italiano e con esso incompatibile, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità; - che non vi erano adeguati elementi a riscontro del fatto che il pur ingente importo riconosciuto in linea capitale (5 milioni) fosse ascrivibile proprio a tale componente della fattispecie risarcitoria. - Che in fatto era indubbio che la liquidazione del danno punitivo non poteva nel caso di specie desumersi, se non dando inammissibilmente ingresso a considerazioni meramente presuntive ovvero addirittura congetturali, dalla sola entità dell'importo in condanna; - che doveva essere considerato che la somma riconosciuta in linea capitale dal giudice statunitense aveva indubbiamente tenuto conto dell'oggettiva gravità del fatto rappresentato dall'infortunio sul lavoro occorso, nel pomeriggio del 29 ottobre '96, all'O.R., all'epoca trentasettenne; - che, in effetti, notevole era il divario tra la somma liquidata in sentenza e l'importo dei danni quantificati nell'atto di citazione (dollari 330.677), ma tale divario non poteva dimostrare alcunché in ordine alla

effettiva attribuzione nella specie di un risarcimento a titolo di “*danno punitivo*”, solo considerando sia che l’importo chiesto concerneva esclusivamente le spese mediche documentate, ospedaliere e non, la perdita delle retribuzioni salariali documentate e le ulteriori spese mediche che verosimilmente l’O. avrebbe dovuto ancora sopportare e sia che esulavano espressamente dalla quantificazione attorea ulteriori voci di danno, riconducibili alla “estensione della lesione, alla disabilità totale, alla lesione permanente”, sicché il maggior importo riconosciuto del giudice statunitense avrebbe potuto trovare ragionevole giustificazione, pur in assenza di richiamo all’istituto del danno punitivo, nella considerazione di altre componenti personali di danno, insite nella giovane età del soggetto, nella consistente e permanente diminuzione della sua capacità lavorativa, nel pregiudizio di tipo biologico e di relazione sociale; - che non si doveva affrontare il merito della responsabilità e della liquidazione (pacificamente estraneo alla cognizione del giudice del riconoscimento della sentenza straniera) ma - assai più limitatamente - prendere atto di come nessun elemento potesse nella specie univocamente fondare l’incompatibilità del richiesto riconoscimento con i principi generali della responsabilità civile recepiti dall’ordinamento nazionale; - che non valeva obiettare che l’impossibilità di provare la suddetta incompatibilità dipendeva proprio dal fatto che entrambe le sentenze in questione erano assolutamente prive di motivazione, limitandosi a fare riferimento alla regolare dichiarazione di contumacia delle società convenute nonché, ma soltanto in via implicita e per *obiter dictum*, al valore di sostanziale ammissione di responsabilità che da tale contumacia scaturiva; - che la sentenza straniera priva di motivazione (anche “radicalmente” priva) non precludeva per ciò solo il riconoscimento, atteso che tale elemento della sentenza era richiesto unicamente nell’ambito dell’ordinamento nazionale e la sua mancanza, nemmeno per quest’ultimo, poteva di per sé risultare ostativa alla formazione del giudicato sul *decisum*; - che peraltro il riconoscimento poteva operare nei soli confronti della sentenza di condanna emessa a carico della Ruffinatti Srl; - che l’efficacia in Italia della sentenza doveva essere riconosciuta nei limiti di una sola liquidazione, pari a 5 milioni oltre agli interessi già liquidati dal 7 settembre ‘97 al 7 aprile 2004, pari ad ulteriori 3.951.815,40 (interessi di cui la società convenuta aveva lamentato la “usurarietà”, ma la cui quantificazione non avrebbe potuto essere sindacata se non in forza di una valutazione di merito ad essa preclusa; fatta salva l’osservazione che tale importo, in base all’ordinamento nazionale, doveva comunque ritenersi comprensivo altresì della rivalutazione monetaria, assunta quale componente “normale” della reintegrazione patrimoniale da fatto illecito di danno alla persona). Avverso questa sentenza la società Ruffinatti S.r.l.

ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 18.10.2010 all'O., che non ha svolto attività difensiva.

(*Omissis*). – MOTIVI DELLA DECISIONE. – A sostegno del ricorso la società Ruffinatti denuncia: 1. «Violazione o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. *g*), e dell'art. 2727 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5». In ordine alla mancata riconduzione della condanna estera al danno punitivo, sostiene che la decisione della Corte d'Appello è censurabile sotto più profili ed in particolare perchè: – è stata omessa qualsiasi spiegazione in merito alla decisione di non dare ingresso alle presunzioni espressamente previste tra le prove disciplinate dal codice civile all'art. 2727 e seguenti; – è del tutto contraddittoria, dal momento che (mentre da un lato esclude la presunzione per delineare la figura del danno punitivo, dall'altro in altri passi fa ampio ricorso alle presunzioni, ed in specie laddove esclude la configurabilità di interessi usurari o ove ritiene che il danno possa presuntivamente essere ascritto ad altre componenti personali di danno (danno biologico o da vita di relazione) sulla base della gravità del fatto; – non ha considerato il decisivo, fondamentale e noto fatto che negli Stati Uniti la disciplina del danno punitivo viene generalmente applicata e la condanna di tipo punitivo viene comminata con un sistema di calcolo che prescinde dalle sofferenze effettivamente patite dal danneggiato; – risultava che il giudizio si era svolto in contumacia, circostanza che negli Stati Uniti è ritenuta riprovevole e meritevole di sanzione punitiva; – è altresì contraddittoria ed errata laddove afferma testualmente che “il richiamo al precedente di cui Cass. 19 gennaio 2007 n. 1183, non era calzante”, quando, invece, era esattamente in termini; – ha rilevato che erano rimasti ignoti le norme e i principi che erano stati adottati per pervenire, in punto di quantum, alla condanna, sicché dalla sentenza statunitense non era possibile, a causa della inesistente motivazione, individuare i criteri adottati per determinare e qualificare il danno e quindi quantificarlo; – non ha adeguatamente valutato il fatto che si trattava di condanna ad importo pari a 20 volte il chiesto, non assimilabile al sistema italiano di risarcimento del danno. 2. «Violazione e/o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. *g*), art. 644 c.p. e art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5». Premesso anche che gli interessi in misura usuraria nel nostro paese sono contrastanti con l'ordine pubblico, tanto da essere

penalmente censurati (art. 644 c.p.), e che quindi ne deve essere impedito l'ingresso nel nostro ordinamento, deduce che l'impugnata sentenza non è congruamente e logicamente motivata laddove giustifica e presume che la misura degli interessi possa derivare da rivalutazione monetaria. Il primo motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue l'assorbimento del secondo motivo d'impugnazione. La L. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale, all'art. 64, lett. g), che sola rileva ai fini decisori, dispone (in linea con l'art. 16, comma 1, del medesimo testo normativo) che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando «le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico» (in tema, cfr Cass. n. 17349 del 2002). In ordine all'accertamento di questo requisito, e segnatamente alle regole di ordine pubblico riferibili al tema in esame, inerente al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, si richiamano i principi di diritto già affermati da questa Corte, che vanno condivisi, stanti anche le esigenze fondamentali di non discriminazione e di tutela di aspettative, equilibri e garanzie collettive cui presiedono, ed ai quali, dunque, va data continuità, secondo cui: a) «nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno *"in re ipsa"*, in cui la presunzione si riferisce solo all' *"an debeat"* (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l' *"id quod plerumque accidit"*) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente economico» (cfr. Cass. n. 15814 del 2008; n. 25820 del 2009); b) «rimane estranea al sistema interno l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta» (cfr. Cass. n. 1183 del 2007), principio questo specificamente riferito, seppure nella vigenza della pregressa normativa in tema di delibazione di sentenze straniere, alla verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale; c) che l'apprezzamento del giudice nazionale sull'eccessività (o meno) dell'importo liquidato per danni dal giudice straniero e l'attribuzione (o meno) alla condanna, anche per effetto di tale valutazione di natura e finalità punitiva e sanzionatoria alla stregua dell'istituto dei

cosiddetti “*punitive damages*”, si risolvono in un giudizio di fatto, riservato al giudice della delibazione e insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr Cass. n. 1183 del 2007). Alla luce di tali principi di diritto l’impugnata sentenza si rivela viziata per il profilo motivazionale. La Corte distrettuale ha riconosciuto la pronuncia estera in base essenzialmente ai seguenti rilievi, dei quali i primi due tratti dal dato testuale ed il terzo congetturale: - l’assenza di motivazione non osta al riconoscimento; - nella liquidazione del risarcimento la pronuncia estera non fa espresso riferimento al danno punitivo, che potrebbe ostare al riconoscimento in questione, come invece, aveva fatto la pronuncia n. 1183 del 2007 resa da questa Corte, su analogo tema; - la natura e l’entità dei danni dall’O. subiti nell’infortunio sul lavoro erano compatibili con l’importo attribuitogli a titolo di ristoro, in aggiunta a quello da lui espressamente reclamato con la domanda, essendo stata questa riferita a specifiche ma non esaustive voci di pregiudizio. Le ragioni valorizzate a sostegno dell’avversata conclusione appaiono singolarmente e nel loro complesso insufficienti, oltre che incongruenti nell’individuazione del punto di discostamento della fattispecie esaminata dal menzionato precedente di legittimità, evidentemente smentito dal tenore di tale decisione. Quanto all’insufficienza argomentativa, non sintomatica appare l’assenza nella pronuncia straniera di esplicito rinvio all’istituto del *punitive damages*, a fronte sia della mancanza di qualsiasi indicazione positiva circa la causa giustificativa della statuita attribuzione patrimoniale e sia dell’omesso richiamo in essa e nella impugnata sentenza a regole legali e/o criteri esteri propri della liquidazione del danno in questione e nella specie applicabili, i quali non risultano esplicitati nemmeno negli atti e difese dell’O., pure in relazione alla *causa petendi* ed al *petitum* da lui dedotti dinanzi al giudice statunitense. In ogni caso, nella verifica della contrarietà o meno della sentenza straniera all’ordine pubblico interno, considerati anche i rilevati limiti del *petitum* nella diversa sede, i giudici di merito si sono affidati al mero riscontro della compatibilità dell’intero ammontare della condanna straniera con la natura e la gravità dei danni subiti dall’O., e, dunque, ad una valutazione puramente astratta, apodittica, concretante mera illazione, quando invece, seguendo tale impostazione, avrebbero dovuto dare anche conto della ragionevolezza e proporzionalità del liquidato in sede estera in rapporto non solo alle specificità dell’illecito ed alle patite conseguenze, ma anche in confronto dei criteri risarcitori interni. Pure la mancanza di motivazione nella sentenza straniera, che in linea di principio non integra in sé una violazione dell’ordine pubblico (cfr. Cass. n. 9247 del 2002; n. 3365 del 2000), non può mantenere un significato neutro ai fini del riconoscimento in Italia,

nel caso, quale quello di specie, in cui in relazione al rapporto sostanziale di riferimento si renda necessario ai fini della verifica di compatibilità con l'ordine pubblico interno, e cioè degli effetti sulla nostra realtà, conoscere i criteri legali in concreto applicati dal giudice straniero nell'adozione della pronuncia, e segnatamente, con riferimento al tema controverso, quelli seguiti per qualificare la responsabilità e le conseguenti voci di danno ristorabili, onde evincere la causa giustificatrice dell'attribuzione e la sua natura civilistica che sola consente il riconoscimento, nonché per quantificare la somma dovuta a titolo risarcitorio, e, nell'ipotesi di corresponsabilità nell'illecito, per addossare e ripartire le conseguenze riparatorie, onde evitare indebite duplicazioni e locuplezzazioni. Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Quale sorte per i *punitive damages* in Italia: tra impossibilità e/o realtà

Ina Dhimgjini

*Dottoranda di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili,
commerciali e del lavoro nell'Università Ca' Foscari Venezia*

SOMMARIO: 1. Il fatto. - 2. Sulla dichiarazione di efficacia di sentenze straniere. - 3. Sui *punitive damages*. - 4. Osservazioni.

1. Il fatto

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, è stata chiamata, ancora una volta, a pronunciarsi sul giudizio di «delibazione»⁽¹⁾ di sentenze straniere.

In primo grado, la Corte di Appello di Torino poneva a fondamento della sua pronuncia la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale e la nozione di «*punitive damages*» nell'affermare che la liquidazione del danno punitivo non poteva desumersi unicamente dall'entità dell'importo in condanna e che il maggior importo riconosciuto dal giudice statunitense avrebbe trovato ragionevole giustificazione nella considerazione di altre componenti personali di danno (quali la giovane età del danneggiato, la diminuzione di capacità lavorativa ed il pregiudizio biologico e di relazione sociale), pur in assenza di un richiamo all'istituto del danno punitivo.

(¹) La delibazione, o *exequatur*, consiste in una procedura giudiziaria mediante la quale in un determinato Stato, ad istanza di parte, si ottiene il riconoscimento di un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato. In Italia, detta procedura viene svolta dinanzi alla Corte di appello territorialmente competente, il cui compito è quello di verificare che il procedimento straniero si sia svolto in conformità alle regole del contraddittorio, che la sentenza di cui si chiede il riconoscimento sia passata in giudicato, che non sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia ed il cui contenuto non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

È appena il caso di ricordare come con la legge n. 218/1995 sono state abrogate le norme di procedura civile concernenti la disciplina di delibazione delle sentenze straniere. La nuova normativa, infatti, non fa più riferimento al termine «delibazione», ma, pur non modificando gli aspetti sostanziali della procedura, disciplina l'«accertamento» da parte della Corte di Appello dei requisiti della sentenza.

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dei *punitive damages* non trova collocazione posto che la previsione di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. (che si applicano al fatto illecito ai sensi dell'art. 2056 c.c.) espressamente disciplina la materia del risarcimento del danno, imponendo che il risarcimento del danno riguardi esclusivamente le conseguenze immediate e dirette (art. 1223 c.c.), con ciò escludendo un risarcimento che, a ben vedere, tale non sia (danno punitivo, appunto), mentre il potere equitativo del giudice è comunque subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del danno (art. 1226 c.c.), del quale non si riesca a quantificare la misura esatta.

E neppure le previsioni di cui agli articoli 1815 e 70 disp. att. c.c., nonché le previsioni contenute negli artt. 709-bis ss. c.p.c. e 650 c.p. consentono, seppur indirettamente, di accogliere il danno punitivo nel nostro ordinamento. Tali disposizioni infatti disciplinano o le sanzioni che l'ordinamento infligge per violazione di norme imperative (art. 1815 c.c.) o dell'ordine del giudice (artt. 709-bis ss. c.p.c. e 650 c.p.) o l'unica ipotesi di sanzione consentita all'autonomia privata (art. 70 disp. att. c.c., sui cui limiti cui cfr. peraltro Cass., 21 aprile 2008, n. 10329⁽²⁾), di natura eccezionale e non applicabili analogamente e comunque mai dirette ad un risarcimento del danno a favore di altra parte.

Il problema sottoposto alla Corte concerne il riconoscimento delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse all'estero in Italia e, nell'esaminare detta tematica, la Corte stessa opera un richiamo alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale, il cui art. 64 disciplina espressamente il «riconoscimento di sentenze straniere».

La norma elenca nelle lettere da *a*) a *g*) le condizioni in presenza delle quali il riconoscimento della sentenza straniera si realizza in Italia senza il necessario ricorso ad alcun procedimento⁽³⁾.

⁽²⁾ In *Vita not.*, 2008, p. 941.

⁽³⁾ Si ritiene perciò possa parlarsi di «efficacia automatica» della sentenza straniera, senza necessità di instaurare un apposito giudizio dinanzi alla Corte di appello territorialmente competente, qualora siano integrati i requisiti di cui all'art. 64 della l. n. 218/1995. I requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), prima parte, *c*) e *d*) sono «positivi» poiché devono sussistere affinché operi il riconoscimento ed essi sono rispettivamente rappresentati dal fatto che: il giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi della competenza (lett. *a*); l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo (lett. *b*, prima parte); le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge (lett. *c*); la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata (lett. *d*). Gli altri requisiti, di cui alle lettere *b*) seconda parte, *e*), *f*) e *g*) possono definirsi, invece, «negativi», ovvero non devono sussistere affinché si concretizzi il riconoscimento della sentenza straniera.

Essi sono rispettivamente: assenza di violazione dei diritti essenziali della difesa (lett. *b*),

L'attenzione della Suprema Corte si incentra anzitutto sulla lett. g) della l. n. 218/1995, disciplinante il criterio dell'ordine pubblico: il riconoscimento, infatti, opera allorché le disposizioni della sentenza straniera non producono effetti ad esso contrari⁽⁴⁾.

Secondo i meccanismi del diritto internazionale privato⁽⁵⁾, il criterio dell'ordine pubblico rileva, quindi, vuoi quale limite all'ingresso nell'ordinamento italiano di decisioni straniere, vuoi quale elemento la cui contrarietà determina l'inapplicabilità delle norme straniere.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione, in ordine alle regole di ordine pubblico riferibili al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ha richiamato principi precedentemente affermati.

Essa, anzitutto, ricorda come nell'attuale ordinamento giuridico il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto

seconda parte); non contrarietà ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato (lett. e); assenza di un processo pendente davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero (lett. f) e non contrarietà all'ordine pubblico (lett. g)).

(4) Nel medesimo senso ha avuto modo di esprimersi la Cassazione con la sentenza n. 17349 del 2002, nella quale può leggersi: «Il ricorso deve quindi complessivamente rigettarsi, perché la sentenza impugnata, anche se con motivazione meno articolata, perviene a un dispositivo conforme a legge (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), avendo esattamente negato il riconoscimento in Italia delle disposizioni e degli effetti di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per vizio del consenso in contrasto con l'ordine pubblico italiano». Nel caso di specie, con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato la domanda di G.D. di riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza del Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 10 marzo 2000, confermata da decreto del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo del 26 ottobre 2000, di nullità del matrimonio contratto dalle parti il 27 settembre 1997.

Si veda, in dottrina, in tema di contrarietà ad ordine pubblico, FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Perugia, 2005, dove l'A. ritiene che l'ordine pubblico operi *ex post*, nel senso che esso impedisce l'applicazione in Italia di una norma straniera (già) richiamata dalle norme di conflitto italiane nei limiti in cui i suoi effetti risultino incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Lo stesso autore, dopo aver ripercorso brevemente le teorie (negativa e positiva) che si sono sviluppate in merito all'ordine pubblico, e dopo aver differenziato l'ordine pubblico interno dall'ordine pubblico internazionale, si sofferma sul problema dei suoi «effetti». «L'effetto dell'ordine pubblico nel riconoscimento è naturalmente il diniego del riconoscimento stesso» (ivi, p. 71).

Si veda poi ARIETA - DE SANTIS, *Il processo civile e la normativa comunitaria*, a cura di Scarafoni, Torino, 2012, p. 252: «L'ordine pubblico è un concetto elastico che muta col tempo, con la sensibilità del giudice ed è differente da paese a paese. Esso coincide con il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano una comunità nazionale in un determinato momento storico. Come chiarisce l'art. 34, n. 1, regolamento n. 44/2001, ai fini del riconoscimento delle decisioni, rileva l'ordine pubblico dello Stato richiesto [...]».

(5) Questo è il principio emergente dall'art. 16, co. 1, della l. 218/1995 e dall'art. 21 del Regolamento CE n. 593 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) del 17 giugno 2008.

soggettivo non assume finalità punitive, ma è riconosciuto in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, permanendo la necessità della prova⁽⁶⁾ di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario anche nelle ipotesi di danno «*in re ipsa*».

La Suprema Corte rinvia anche alla precedente pronuncia n. 1183 del 2007, nella quale già aveva affermato il principio in base al quale il sistema interno non conosce l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile, essendo indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta, e che «l'apprezzamento del giudice nazionale sulla eccessività (o meno) dell'importo liquidato per danni dal giudice straniero e l'attribuzione (o meno) alla condanna, anche per effetto di tale valutazione di natura e finalità punitiva e sanzionatoria alla stregua dell'istituto dei cosiddetti "*punitive damages*", si risolvono in un giudizio di fatto, riservato al giudice della delibazione e insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato».

La Corte di Appello di Torino ha riconosciuto la pronuncia estera, ad avviso della Suprema Corte, sulla base di tre motivi, dei quali i primi due tratti dal dato testuale ed il terzo congetturale.

2. Sulla dichiarazione di efficacia di sentenze straniere

La pronuncia in esame ha ad oggetto il procedimento di delibazione, ovvero la procedura di riconoscimento e di dichiarazione di sentenze straniere all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Occorre, a tal proposito, ricordare brevemente come esso operava antecedentemente all'introduzione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale.

Le sentenze emesse in uno Stato contraente, escluse quelle in materia di stato e di capacità delle persone, non richiedevano procedimenti di delibazione per essere riconosciute dagli altri stati contraenti, a meno che, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dal I comma dell'art. 2 e dall'art. 31 della Convenzione di Bruxelles del 1968⁽⁷⁾, tale riconosci-

⁽⁶⁾ Si veda Cass., 12 giugno 2008, n. 15814 e Cass., 10 dicembre 2009, n. 25820.

⁽⁷⁾ Detta Convenzione concerne la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla Convenzione del 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 1982 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione del 1996 inerente l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

mento dovesse avvenire per sentenze che fossero state «contestate» o «dichiarate esecutive».

La parte interessata ad ottenere il riconoscimento doveva, perciò, presentare istanza al giudice territorialmente competente con «modalità del deposito [...] determinate in base alla legge dello stato richiesto⁽⁸⁾».

L'organo di appello competente per ciascun Stato membro procedeva ad adottare la decisione *inaudita altera parte*, ossia verificando la non contrarietà ad ordine pubblico, il rispetto del principio del contraddittorio, l'assenza di contrasto con una sentenza interna, nonché la compatibilità, in sede di competenza, con il diritto internazionale privato.

In merito al giudizio di delibazione, l'ordinamento giuridico italiano si avvaleva delle disposizioni di cui agli artt. 796⁽⁹⁾ ss. c.p.c. concernenti il giudizio di primo grado in Tribunale poiché, in merito al deposito dell'istanza, alle modalità decisorie ed al giudizio di opposizione, il legislatore italiano nulla disponeva espressamente.

La nuova legge di diritto internazionale privato provvede a disporre l'abrogazione degli artt. 796-805 c.p.c., ammettendo la possibilità per tutte le sentenze straniere non soggette a norme pattizie di ottenere il riconoscimento in Italia senza preventivi procedimenti di valutazione.

La legge del 1995, finalizzata a determinare l'ambito della giurisdizione italiana ed a disciplinare l'efficacia delle sentenze⁽¹⁰⁾ e degli atti stranieri, prevede quale principio generale l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere rispondenti ai principali requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano.

Detto automatismo incontra però il limite di cui all'art. 64, il quale indica nelle lettere da a) a g) le circostanze per le quali non è necessario il ricorso ad alcun procedimento; ovvero, in tal caso, la sentenza straniera

(8) Così dispone il primo comma dell'art. 33 della Convenzione di Bruxelles.

(9) Per maggiore approfondimento sulla procedura in esso regolamentata v. ANDRIOLI, *Commento sub art. 797*, in *Riv. dir. priv. e internaz.*, 1969, p. 158.

(10) AA. Vv., in *Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza*, a cura di Vaccarella e Giorgietti, con la collaborazione di Locatelli, Milano, 2007, p. 70: «Il procedimento per la dichiarazione di efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione, pur non essendo assimilabile all'ordinario procedimento di delibazione delle sentenze, tuttavia richiede pur sempre in applicazione del principio generale sancito dall'art. 796, comma primo, c.p.c., un'istanza del soggetto che intenda avvalersi dei suddetti provvedimenti di adozione pronunciati all'estero, atteso che l'art. 32 legge n. 184 del 1983 si limita a prevedere nel procedimento camerale l'intervento obbligatorio del p.m., senza attribuire a quest'ultimo l'iniziativa processuale, onde deve escludersi che il suddetto procedimento possa iniziare sulla base di un'istanza del p.m. volta ad una pronuncia negativa dell'efficacia del provvedimento di adozione in Italia, istanza che, peraltro, non sarebbe assistita da alcun interesse, giacché ove nessuna richiesta di dichiarazione di efficacia sia stata formulata dai soggetti legittimati, il provvedimento straniero resta del tutto estraneo all'ordinamento italiano (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 1998, n. 6713)».

verrà ad essere automaticamente recepita nel nostro ordinamento a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla medesima disposizione.

Nella norma successiva, la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale opera un rinvio alla nozione di «ordine pubblico» quale criterio il cui rispetto non può venir meno nelle ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri.

Sempre all'ordine pubblico⁽¹¹⁾ guarda anche la previsione dell'art. 16, disponendo esso la non applicazione della legge straniera qualora i suoi effetti siano ad esso contrari.

L'ordine pubblico assume, dunque, carattere essenziale ai fini del riconoscimento di sentenze straniere, individuando, in generale, «il complesso dei principi che, in un determinato momento storico, sono posti dalla Costituzione, dal diritto europeo e dalle leggi (anche in via di attuazione del diritto europeo e dei trattati internazionali) a base dei valori che debbono essere rispettati per mantenere l'armonia del sistema giuridico interno⁽¹²⁾».

3. *Sui Punitive damages*

Con l'entrata in vigore della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale assunse fondamentale importanza la questione relativa alla riconoscibilità delle pronunce americane di condanna al pagamento di cospicue somme di denaro a titolo di «*punitive damages*».

«Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in evidenza le caratteristiche principali dei *punitive damages*, soprattutto alla luce dell'esperienza statunitense, per poi cercare di indagare due aspetti e cioè:

a) se nel nostro ordinamento sono presenti istituti sostanzialmente simili a quello anglosassone; e

b) quale ruolo e peso i danni punitivi potranno assumere in Italia, in una prospettiva *de jure condendo*, nell'ambito del sistema sanzionatorio complessivo»⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ In tema di ordine pubblico numerose sono le pronunce giurisprudenziali: ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13663 in cui si legge che «In tema di riconoscimento di sentenze straniere, la l. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b), prevede un duplice concorrente requisito: (a) che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo"; (b) che nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa».

⁽¹²⁾ CAVALLO, *Valutazione della clausola dell'ordine pubblico come motivo ostativo al riconoscimento delle sentenze di divorzio straniere. Casi pratici*, Viareggio, 20-22 ottobre 2011, p. 3, in www.deaweb.org.

⁽¹³⁾ D'ACRI, *I danni punitivi. Dal caso Philip Morris alle sentenze italiane: i risarcimenti*

L'istituto del danno punitivo nasce e si sviluppa nell'ordinamento anglosassone del XIV sec., dove viene inteso quale ristoro del pregiudizio sofferto da un soggetto, accanto al quale il giudice sarebbe chiamato ad applicare una c.d. «pena privata»⁽¹⁴⁾ il cui ammontare deve comunque essere proporzionato all'offesa presidiata⁽¹⁵⁾.

Negli ordinamenti di *common law*, infatti, i *punitive damages* trovano spazio all'interno della responsabilità extracontrattuale; in particolare, nel territorio inglese la materia è definita dal *leading case* della House of Lords nella causa *Rookes v. Barnard*⁽¹⁶⁾ e gli *exemplary damages* possono essere attualmente concessi in un numero ristretto di ipotesi (*assault, false imprisonment, seduction, defamation, malicious prosecution e trespass*).

Dall'Inghilterra l'istituto si diffuse rapidamente nel territorio americano, dove nel 1852 ebbe modo di affermarsi il principio in base al quale il convenuto poteva essere condannato da una giuria americana al pagamento dei *punitive damages*, «avuto riguardo alla gravosità dell'offesa piuttosto che alla stretta misura dei danni prodotti dall'attore, così disancorando una volta per tutte la quantificazione di tali voci di danno da qualunque parametro algebrico⁽¹⁷⁾».

«Alla stregua dell'ordinamento statunitense, la condanna al pagamento di danni c.d. punitivi, sarebbe, dunque, da leggere come volta alla

concessi dai tribunali contro le aziende ed i soggetti che adottano comportamenti illeciti, Roma, 2005, p. 7.

⁽¹⁴⁾ Il sistema americano di responsabilità civile, oltre a consentire al danneggiato l'effettivo risarcimento del pregiudizio sofferto a seguito del verificarsi di un evento dannoso ed economicamente valutabile, mira a riconoscere anche il ristoro dei danni non monetizzabili c.d. *pain and suffering*. Per un maggiore approfondimento sul tema si veda D'ALESSANDRO, *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 383.

⁽¹⁵⁾ PONZANELLI, *La «costituzionalizzazione» dei danni punitivi: tempi duri per gli avvocati nordamericani* in *Foro it.*, 2003, IV, p. 356. Il principio di ragionevolezza qui espresso trova attuazione con quanto statuito dalla Corte Suprema USA il 7 aprile 2003.

Sull'ammontare dei *punitive damages* si ricordi come nel Caso BMW of North America, Inc. v. Gore, *BMW of North America v. Gore*, 517 U.S. 559 (1996), pubblicata anche in *Foro it.*, 1996, IV, c. 421, con nota di PONZANELLI, la Corte ha avuto modo di affermare che i *punitive damages* debbono conformarsi ad un criterio di ragionevolezza ed i criteri da tenere in considerazione nella determinazione sono: a) il grado di ragionevolezza del comportamento del danneggiante; b) il rapporto tra *punitive e compensatory damages* e c) la correlazione con sanzioni amministrative o penali per il medesimo illecito.

⁽¹⁶⁾ [1964] AC 1129, [1964] 1 All ER 367.

⁽¹⁷⁾ Sentenza *Day v. Woodworth*, 13 How, 363, 370-371 (1852): «a jury may inflict what are called exemplary, punitive or vindictive damages upon a defendant, having in view the enormity of his offence rather than the measure of compensation to the plaintiff», in GIORGIETTI - VALLEFUOCO, *Il contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel Mondo*, Milano, 2008, p. 51.

realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, anche se non esclusive»⁽¹⁸⁾.

Negli Stati Uniti d'America, infatti, al fine della configurabilità dei *punitive damages*, la condotta del soggetto inadempiente non solo deve consistere in un inadempimento contrattuale ma deve altresì caratterizzarsi quale comportamento particolarmente biasimevole.

Afferma il *Restatement (Second) of Contracts* che «*Punitive damages are not recoverable for a breach of contract unless the conduct constituting the breach is also a tort for which punitive damages are recoverable*».

La funzione dei danni punitivi può dunque definirsi molteplice: espia-toria, ovvero tesa a colpire un comportamento dell'agente ritenuto particolarmente riprovevole; deterrente, ovvero finalizzata ad impedire il verificarsi in futuro di comportamenti analoghi a quello commesso⁽¹⁹⁾; infine, di liquidazione⁽²⁰⁾ del danno immateriale patito.

Negli Stati Uniti d'America la categoria dei *punitive damages* trova applicazione soprattutto nei casi di responsabilità del produttore da prodotto difettoso.

Infatti, l'inosservanza delle cautele e degli strumenti dal legislatore preposti al fine di escludere, o perlomeno, limitare la responsabilità può comportare l'origine in capo al responsabile di una responsabilità risarcitoria in misura anche superiore al danno effettivo subito dall'offeso.

In tale contesto merita essere ricordato il famoso caso *Liebeck v. McDonald's Restaurant*, noto come *McDonald's coffee case* o *hot coffee lawsuit*.

La signora Stella Liebeck, di Albuquerque - New Mexico, aveva settantannove anni quando, dopo aver ordinato una tazza di caffè dall'unità finestra di un locale ristorante McDonald, nel tentativo di aprire il coperchio della tazza di caffè dalla stessa appoggiata sulle proprie ginocchia, riportava ustioni di terzo grado nonché ustioni minori oltre il sedici per cento sul proprio corpo tali per cui la stessa veniva ricoverata in ospedale dove conseguentemente veniva sottoposta ad un innesto cutaneo.

⁽¹⁸⁾ BUFFONE, *Punitive Damages o Ristoro "made in Italy"*, in www.altalex.com, articolo del 31 marzo 2006.

⁽¹⁹⁾ Di tale avviso è PONZANELLI, *Danni punitivi? No, grazie*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 1129 ss.: «La *ratio* dei *punitive damages* è rinvenibile nell'esigenza di deterrenza dei consociati dell'ordinamento giuridico dalla posizione in essere di condotte dannose per i terzi».

⁽²⁰⁾ Si veda in tema di liquidazione del danno CORONGIU, *Pregiudizio subito e quantum risarcitorio nelle sentenze di punitive damages: l'impossibile riconoscimento in Italia*, in *Int'l Lis*, 2004, p. 89: «[...] la quantificazione di tali danni con carattere punitivo è per definizione indipendente non solo dall'ancoraggio ad un parametro algebrico, ma anche da un canone approssimativamente fondato sull'effettivo pregiudizio patito».

Senza contare i nove chili che la stessa perse ed i due anni consecutivi di cure mediche a cui dovette sottoporsi.

A fronte di una richiesta di ventimila dollari avanzata dalla danneggiata, volta a coprire le spese presenti e future, la Compagnia ne offriva solo ottocento, costringendo così la medesima, assistita e rappresentata dall'avvocato Reed Morgan, ad agire per la tutela dei propri diritti dinanzi alla Corte Distrettuale del New Mexico accusando McDonald Restaurant di colpa grave per aver venduto caffè «*unreasonably dangerous*» e «*defectively manufactured*».

Una volta instaurato il processo, nel mese di agosto del 1994, dinanzi al giudice Robert H. Scott, le prove documentali e testimoniali furono in grado di dimostrare come già nel decennio 1982-1992 vi erano state oltre settecento segnalazioni di persone ustionate dal caffè distribuito dalla McDonald's Restaurant. Il verdetto finale della Giuria, che applicando i principi della «*comparative negligence*», riconobbe l'80% della responsabilità in McDonald ed il restante 20% nella colpa della ricorrente, pronunciò in favore di quest'ultima il risarcimento danni pari alla somma di 200.000 dollari e di 2.7 milioni di dollari a titolo di *punitive damages*, importo quest'ultimo poi ridotta dal Giudice a 480 mila dollari. Il caso citato dimostra come l'ordinamento giuridico statunitense guarda con particolare interesse verso i cosiddetti «*frivolous lawsuit*⁽²¹⁾», la cui diffusione, cominciata a partire dagli anni '90, si è dimostrata significativa nel successivo corso degli anni⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ Le *frivolous lawsuit* sono le cosiddette «azioni legali senza reale fondamento». Esse sono definite quali «[...] frivolous litigation, as a term used in colloquial and political terms in the United States, are lawsuits that are based on a somewhat absurd theory or involve claims for damages that greatly exceed what one would think is possible from reading a brief summary of the case. Awards for medical malpractice lawsuits are sometimes mocked as being frivolous in that they are seen by the common public as being "excessive"», in www.FrivolousLawsuit.com. Una domanda può essere considerata «frivola» poichè ad esempio le leggi esistenti vietano in modo inequivocabile una simile affermazione. Negli Stati Uniti, infatti, assume fondamentale importanza la *Rule 11* del *Federal Rules of Civile Procedure*, (c) *Sanctions*, in base alla quale «(1) In general. If, after notice and a reasonable opportunity to respond, the court determines that *Rule 11 (b)* has been violated, the court may impose an appropriate sanction on any attorney, law firm, or party that violated the rule or is responsible for the violation. Absent exceptional circumstances, a law firm must be held jointly responsible for a violation committed by its partner, associate, or employee». In merito alla natura della sanzione la *Rule 11* dispone che: «A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation».

⁽²²⁾ Emblematici sono anche i casi più recenti: *Man vs. Himself* (1995); *Dukes Family vs. Killer Whale* (1999); *Peta vs. Division of Fish and Wildlife* (2001).

Il *Pacific Research Institute*⁽²³⁾, infatti, ha osservato come «the controversy over punitive damages awards, and the dollar amounts of such awards [...]. However, we believe that the focus of research on the number of punitive damages verdicts understates the scope and nature of the problem because the overwhelming majority of all lawsuits are resolved out of court».

In relazione a queste ultime già nel 1990 A. Katz⁽²⁴⁾ affermò che: «the fairness objection to frivolous lawsuits is that such suits can result in opportunistic persons obtaining payments to which they are not entitled, at the expense of innocent defendants who may be viewed as defrauded or under duress. The efficiency objection is that the rent-seeking occasioned by frivolous suits wastes resources both directly and indirectly. Direct costs include resources used in filing and defending such suits, as well as costs of investigations and discovery as defendant attempts to distinguish frivolous from genuine claims».

Mentre in Italia «le sentenze USA che contengono la condanna al risarcimento di tali danni non hanno trovato agevolmente accesso sul presupposto, come noto, che i danni punitivi in quanto tali sarebbero contrari all'ordine pubblico, ossia in contrasto con principi del nostro ordinamento giuridico ritenuti inderogabili⁽²⁵⁾».

Nell'ordinamento giuridico italiano, nel caso affrontato dalla Corte di appello di Venezia⁽²⁶⁾, i giudici italiani sono stati chiamati a pronunciarsi in tema di riconoscibilità della pronuncia americana di condanna al pagamento dei danni punitivi proprio in merito alla responsabilità da prodotto difettoso.

Nel caso di specie, P.J. adisce la Corte di appello di Venezia al fine di ottenere il riconoscimento della sentenza con la quale la Contea di Jefferson (Alabama) aveva condannato la Fimez S.p.a. al pagamento della somma di 1.000.000 di dollari USA a titolo di risarcimento danni per la morte del figlio P.V.K. che, a seguito dell'urto con un autoveicolo, perdeva il casco protettivo la cui fibbia di chiusura era prodotta dall'intima-

⁽²³⁾ HAYARD, *The Role of Punitive Damages in Civil Litigations: New Evidence from Lawsuit Filings*, in *PRI Study*, 3 gennaio 1996: «The California statutes governing punitive damages use exceptionally strong language to describe when punitive damages are appropriate. Punitive damages should be awarded where there is “clear and convincing evidence that a defendant has behaved with “malice”, or has engaged in “despicable conduct which is carried on by the defendant with a willful and conscious disregard of the rights or safety of others”».

⁽²⁴⁾ KATZ, *The effect of frivolous lawsuits on the settlement of litigation*, in *Int. rev. law econ*, 1990, p. 1.

⁽²⁵⁾ GARDENAL, *Danni punitivi statunitensi e incertezza del diritto italiano*, in *Diritto24*, rubrica del *Sole24Ore.com*, consultato il giorno 12 luglio 2012.

⁽²⁶⁾ Si tratta della sentenza del 2001 n. 1359 della Corte di Appello di Venezia, Sez. II Civ., emessa il giorno 8 maggio 2001 e depositata il 15 ottobre 2001.

ta, riportando lesioni gravissime che ne determinavano così il decesso.

La Corte di Appello di Venezia respingeva la domanda attorea ritenendo trattarsi di condanna a danno punitivo in contrasto con l'ordine pubblico; la Suprema Corte, chiamata a decidere su tale sentenza ritiene i motivi posti a fondamento del ricorso infondati poiché non costituisce criterio di impedimento alla delibazione in Italia di un provvedimento del giudice straniero la mancanza di motivazione.

Aggiunge la Corte poi come la clausola penale non è dotata di finalità sanzionatoria o punitiva, assolvendo la stessa funzione di liquidazione preventiva della prestazione risarcitoria.

Perdipiù la clausola di cui all'art. 1382 del codice civile non può ricondursi all'istituto dei *punitive damages* caratterizzato da una ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito.

Anche nella sentenza *de qua*, al pari di quella oggetto della presente trattazione, manifesto appare il problema inerente il collocamento delle nozioni di «punizione» e di «sanzione» all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

In esso, infatti, l'idea di sanzione è estranea al risarcimento del danno avendo la responsabilità civile il «compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi "*in re ipsa*"⁽²⁷⁾».

Merita ricordare anche la giurisprudenza tedesca che, per prima rispetto al resto dell'Europa, ha avuto modo di approfondire rilevanti aspetti in merito alle finalità dei *punitive damages*.

La *Bundesgerichtshof* (Corte di Cassazione) tedesca, con la sentenza del 4 giugno 1992⁽²⁸⁾ si pronunciava in merito all'impugnata decisione dell'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf.

⁽²⁷⁾ Si veda Cass., 14 ottobre 1997, n. 10024; Cass., 29 maggio 1998, n. 12767 e Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633.

⁽²⁸⁾ BGH, 4 giugno 1992, in *NJW*, 1992, p. 3096 ss., in *IPRax*, 1993, p. 310 ss. ed in *ZZP* (106. Band), 1993, p. 79 ss. Nel caso di specie ai giudici tedeschi veniva richiesto il riconoscimento di una pronuncia americana di condanna nei confronti di un cittadino tedesco al pagamento, oltre al risarcimento per le spese mediche patite, anche di quello inerente le spese future ed i danni non economici, in aggiunta all'esborso di \$ 400,00 a titolo di *punitive damages*.

Osservando che la determinazione dell'ammontare dei danni punitivi viene rimessa alla discrezionalità del giudice, nei paesi in cui tale istituto ottiene riconoscimento, la Corte di Cassazione tedesca ha sottolineato come la funzione punitiva e pedagogica dei *punitive damages* è caratteristica del diritto penale, risultando perciò impossibile l'esecuzione di una condanna per danni punitivi in assenza di alcuna indicazione circa i criteri di determinazione della stessa.

Anche all'interno della pronuncia tedesca viene nuovamente operato il riferimento all'ordine pubblico: quest'ultimo, disciplinato dal § 723, co. 2, secondo periodo e § 328, co. 1, n. 4 ZPO costituisce, infatti, limite alla dichiarazione di esecutività della condanna al pagamento dei danni punitivi contenuti nella sentenza statunitense.

«Infatti, l'ordinamento tedesco prevede quale conseguenza di un'azione illecita il risarcimento del danno e non anche l'arricchimento del danneggiato⁽²⁹⁾».

In altri ordinamenti, invece, il Legislatore ha avuto modo di intervenire in maniera decisiva.

In Giappone nel 2006 è stato stabilito⁽³⁰⁾ che «nell'eventualità che ad un'azione per responsabilità extracontrattuale sia applicabile il diritto di un Paese straniero, anche se i fatti ai quali tale diritto straniero sono applicabili costituiscono una violazione tanto del diritto di tale Paese straniero quanto del diritto giapponese, il soggetto leso non potrà pretendere risarcimenti o altro ristoro a suo favore superiori a quanto riconosciutogli ai sensi del diritto giapponese».

Nell'ordinamento giuridico italiano «l'incompatibilità dei danni punitivi nasce principalmente dalla natura bicipite del [...] sistema punitivo che comprende pene e misure di sicurezza e che tende a sottovalutare tutte le sanzioni che hanno una diversa portata afflittiva»⁽³¹⁾.

Sebbene alcuni giuristi italiani hanno sostenuto, tempo addietro, la possibilità di applicare i *punitive damages* anche all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, come dimostra ad esempio il tentativo effet-

Mentre però il *Landgericht* dichiarava esecutiva la decisione per la totalità della somma, la pronuncia del riconoscimento veniva impugnata dinanzi all'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf, il quale aveva ritenuto che l'entità della somma liquidata a titolo compensativo e punitivo dovesse essere soggetta ad una diminuzione poiché in tal modo disposta era ritenuta contraria ai principi del sistema tedesco della responsabilità civile.

⁽²⁹⁾ CENDON, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, I, Milano, 2008, p. 185.

⁽³⁰⁾ Il principio è contenuto nel *General Act Related to the Applications of Laws*.

⁽³¹⁾ ALCARO, FENGA, MOSCATI, FENICE, TOMMASINI, *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici, Esperienze a confronto*, Firenze, 2008, p. 356.

tuato dal Tribunale di Torre Annunziata con la decisione del 23 febbraio 2000, non mancano oggi timidi tentativi orientati a riconoscere il risarcimento del danno punitivo in alcune «branche» del diritto.

Infatti, l'attuale giurisprudenza di legittimità, seppur nell'ambito del diritto del lavoro⁽³²⁾, ha osservato come il diritto civile contempla istituti risarcitori sanzionatori di carattere afflittivo con funzioni di deterrenza.

Ciò, ad esempio, è previsto dall'art. 18, IV comma dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970) in materia di risarcimento del danno da reintegrazione del lavoratore licenziato.

Oppure, ancora: con la recente sentenza n. 6490 del 2010 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, riconosce una specie di *punitive damages* nel risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, sebbene l'istituto risarcitorio civilistico punitivo sia caratterizzato da una natura eccezionale, non trovando applicazione l'art. 12 della l. n. 47/1948 in riferimento alle ipotesi di condotte diffamatorie realizzatesi mediante testate giornalistiche non cartacee.

Così come, ad avviso di autorevole giurisprudenza⁽³³⁾, l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., in materia di condanna per lite temeraria, con la riforma apportata dalla l. n. 69/2009, assolve non solo una funzione di tutela sanzionatoria, in funzione deterrente, bensì anche afflittiva e punitiva, costituendo esso istituto molto simile ai *punitive damages*.

4. Osservazioni

La pronuncia in esame, dunque, ancora una volta – sebbene orientamenti di segno opposto si cominciano ad intravedere – manifesta l'atteggiamento di netta chiusura da parte dell'ordinamento giuridico italiano verso i *punitive damages*, rispetto ai quali appunto la dottrina e la giurisprudenza italiana hanno avuto modo di confrontarsi in merito al riconoscimento ed alla esecuzione di sentenze straniere di condanna.

Per la prima volta l'incompatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico interno è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione nel 2007.

Ed ancora oggi essa trova conferma con la sentenza in esame.

La Suprema Corte costantemente sottolinea la funzione esclusivamente riparatoria della responsabilità civile, escludendo così ogni possibilità di ammettere i danni punitivi, nonostante la categoria degli interessi

⁽³²⁾ Si veda Cass., 6 giugno 2008, n.15067.

⁽³³⁾ Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009; Trib. Varese, 30 ottobre 2009, n. 1094, in *Giur mer.*, 2010, p. 431 ss.; Trib. Varese, 22 gennaio 2011, n. 98; Trib. Roma, sez. dist. Ostia, 9 dicembre 2010.

protetti e la stessa nozione di danno risarcibile siano oggi sottoposti ad un ampliamento significativo.

A ciò devono aggiungersi le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno non patrimoniale⁽³⁴⁾, nelle quali al «nuovo» danno non patrimoniale viene riconosciuto una funzione prettamente riparatoria. Mentre un'opinione minoritaria della dottrina⁽³⁵⁾ propende per l'introduzione nel nostro ordinamento di un istituto affine ai *punitive damages*, dall'altro lato vi è chi ne ritiene l'impossibilità per esso di adeguarsi alla configurazione di responsabilità civile presente nel nostro ordinamento.

Figure analoghe ai *punitive damages* potrebbero, invero, trovare applicazione soltanto abbandonando l'ambito risarcitorio ed individuando nel concetto di danno non solo la *deminutio* patrimoniale ma anche l'annientamento di valori morali.

Quindi, «il nuovo statuto risarcitorio del danno alla persona è, dunque, ancora ben lungi dall'essere definito: potrebbe essere graficamente rappresentato come una cornice incolore (la categoria unitaria del danno non patrimoniale) che contiene un disegno che "descrive" [...] figure dai tratti volutamente sfumati e, quindi, suscettibili di essere interpretate diversamente da chi le osserva (nel duplice possibile significato del termine) [...]»⁽³⁶⁾.

In maniera tale che anche il diritto civile raggiunga la tanto «sospirata» autonomia dal diritto penale.

Abstract

The present study aims to examine the institution of «punitive damages» in the Italian legal system. A part of it is devoted to the recent judgment of the Supreme Court on the award of damages. Another sec-

⁽³⁴⁾ Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26974 e Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26975.

In tema di danno non patrimoniale di significativa importanza sono le note pronunce della Cassazione 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 mediante le quali si è affermato il principio per il quale «il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 [...] costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie».

⁽³⁵⁾ DE SARZANA, *Il legal transplant dei danni punitivi nel diritto italiano*, in *Liber Amicorum* dedicato a F.D. Busnelli, *Il diritto civile tra principi e regole*, Milano, 2008, p. 572 ss.

⁽³⁶⁾ BUSNELLI, *Non c'è quiete dopo la tempesta. Il danno alla persona alla ricerca di uno statuto risarcitorio*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, p. 131.

tion is devoted to the illustration below practical cases in wich the institution of punitive damages has been applied. And finally the concluding remarks, together with the above elements, want to allow the reader to reflect on whether and any possibility that this institution can be justified even within our system.